

TITOLO I: Introito dei sovracanonici.

Art. 1 – Fondo comune

1. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta – Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea provvede all'introito dei sovracanonici idroelettrici di cui all'art 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 per la percentuale del riparto spettante a seguito dell'accordo stipulato con il Consorzio della Provincia di Torino approvato con deliberazione dell'Assemblea consorziale n. 122 del 22 dicembre 1966, in applicazione dell'art.1, comma 13, della citata legge n. 959.
2. Sono soggetti al pagamento dei sovracanonici i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice compresi nel perimetro del Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea, delimitato con D.M. 26 aprile 1976, n. 353.
3. L'introito costituisce il fondo comune a disposizione del Consorzio Bim della Valle d'Aosta.

TITOLO II: Oggetto e finalità del trasferimento.

Art. 2 – Oggetto del trasferimento

1. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta – Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea provvede a trasferire ai Comuni aderenti l'ammontare dei sovracanonici introitati ai sensi dell'art. 1 (...i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione...). della legge n. 959 del 27 dicembre 1953, dedotte le spese di cui al successivo articolo 4.

Art. 3 – Destinatari del trasferimento

1. Destinatari del trasferimento sono i Comuni compresi nel Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta – Bacino Imbrifero della Dora Baltea, così come precisati dall'art. 3 (tutti i Comuni della Valle d'Aosta) del decreto ministeriale 26 aprile 1976, n. 353.

TITOLO III: Modalità operative del trasferimento.

Art. 4 – Suddivisione dei sovracanonici.

1. Dal fondo comune sono dedotte tutte le spese necessarie al funzionamento (ed all'attività) del Consorzio Bim. La quota restante, che costituisce il piano lavori, sarà suddivisa tra i Comuni con i criteri fissati dall'Assemblea con apposita deliberazione.

Art. 5 – Trasferimento dei sovracanonici

1. Al fine di ottenere il trasferimento dei fondi spettanti, ogni Comune dovrà farne esplicita richiesta al Consorzio Bim nel corso dell'anno di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

2. I trasferimenti saranno effettuati compatibilmente con la giacenza di cassa del Consorzio Bim.
3. Qualora i fondi non siano richiesti entro mesi 12 dal termine utile previsto gli stessi costituiranno economia di spesa e quindi concorreranno a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 6 – Utilizzo dei sovracanon

1. Gli importi attribuiti ai Comuni dovranno essere utilizzati con la finalità prevista dall'art. 1, comma 14, della legge 959/1953, e precisamente "esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano competenza dello Stato",
2. E' espressamente esclusa la possibilità di utilizzo per il finanziamento delle spese per il personale dipendente e per le indennità degli amministratori.
3. A tal fine i Comuni provvederanno ad inviare al Consorzio Bim apposita certificazione dalla quale risulti che gli importi trasferiti sono stati utilizzati con le finalità previste dal comma precedente.
4. La dichiarazione sull'utilizzo dei sovracanon dell'anno precedente dovrà essere trasmessa entro la data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento; in mancanza della stessa il Consorzio Bim congelerà la quota spettante, per l'anno successivo, al Comune inadempiente sino alla regolarizzazione degli atti. Se l'inerzia del Comune si protrae per oltre 12 mesi i fondi costituiranno economia di spesa e quindi concorreranno a determinare i risultati finali della gestione ed in quanto tali andranno nuovamente ripartiti tra tutti i Comuni.
5. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità che il Consorzio Bim proceda a verifiche in loco circa il regolare utilizzo dei fondi trasferiti.

Art. 7 – Disposizione transitoria

1. Il presente Regolamento sarà notificato, a mezzo raccomandata r.r., ad ogni Comune e si applicherà soltanto per i sovracanon riscossi a partire dall'anno 2003.